



## COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Parrocchia, n. 6 C.A.P. 09070 ☎ 0785/57723 - 📠 0785/57860 - ✉ [aidomaggiore@tiscali.it](mailto:aidomaggiore@tiscali.it)

### ORDINANZA N. 2 del 23/1/2010 : LOTTA AL RANDAGISMO

#### IL SINDACO

Considerato che il territorio comunale è interessato al fenomeno del randagismo;

Ritenuto che occorra garantire il rispetto delle Leggi in materia, al fine di prevenire ogni possibile situazione di rischio per la popolazione e per gli stessi animali;

Viste le disposizioni di cui:

- al T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n.1265;
- al Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954 n.320;
- alla Legge 14.8.1991, n.281;
- al D.A.I.S. della Regione Sardegna n.1669 del 28.4.1989;
- alla Legge Regionale 18.5.1994 n.21 ed alla Legge Regionale 1.8.1996 n.35;
- al Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

#### ORDINA

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina presso la sede comunale,

L'iscrizione deve avvenire:

- a) entro il terzo mese di età del cane;
- b) per i cani di età superiore entro trenta giorni dall'inizio della detenzione;

- c) le persone già detentrici di cani devono effettuare l'iscrizione all'anagrafe entro tre mesi dalla data della presente ordinanza.
2. I cani iscritti all'anagrafe devono essere sottoposti all'identificazione, mediante l'inserimento di un microprocessore nel sottocute, per cui verrà rilasciato un libretto di iscrizione;
  3. L'iscrizione all'anagrafe e l'identificazione saranno eseguite gratuitamente dal Servizio Veterinario della ASL presso locali, in giorni ed orari, che verranno successivamente indicati. Gli stessi interventi potranno essere effettuati a carico del proprietario da Veterinari liberi professionisti autorizzati, dotati gratuitamente dalla ASL delle apparecchiature necessarie per l'operazione nei giorni e nell'orario da concordare con i medesimi;
  4. I proprietari o i detentori dovranno dare comunicazione entro 7 giorni al Servizio Veterinario della ASL della morte o dello smarrimento del cane ed entro 30 giorni dall'eventuale trasferimento di proprietà o del cambio di domicilio e/o residenza;
  5. I proprietari che per l'identificazione si avvalgono della struttura sanitaria pubblica devono osservare le seguenti disposizioni:
    - a) condurre il cane al guinzaglio possibilmente munito di museruola;
    - b) prestarsi al contenimento del cane durante l'intervento di applicazione del microprocessore.
  6. I proprietari o i detentori dei cani devono provvedere alla custodia degli stessi che non possono essere lasciati abbandonati a se stessi a vagare incontrollati per il paese ;
  7. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L. 14.8.1991, n.281 e dalla L.R. 18.5.1994 n.21 e successive modificazioni e dal regolamento di polizia urbana che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di €103,29 a un massimo di €1032,91 ;
  8. Demanda il controllo della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alle Autorità preposte e la massima diffusione della stessa agli Uffici competenti.

AIDOMAGGIORE, 23/01/2010

**IL SINDACO**

(Dr. Ing. Mariano Salaris)